



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Ordinario di Forlì, in persona del dott. Emanuele Picci, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento iscritto al n. 3015 di registro generale dell'anno 2016, avente ad oggetto: fideiussione - azione di regresso;

promosso da

PEDULLI EMANUELA (c.f. PDLMNL60P42D458M), rappresentato e difeso dall'avv. BRUNELLI LINDA (c.f. BRNLND79B59C573W), per procura del 14.06.2016 depositata per via telematica;

opponente

contro

PANZAVOLTA NIVARDO (c.f. PNZNRD55R22D935G), rappresentato e difeso dall'avv. ABBONDANZA MATTEO (c.f. BBNMTT67L21C573T), domiciliato in VIA FRATELLI SINTONI 27/D 47042 CESENATICO, con procura del 7.09.2015;

opposto

-ooOoo-

Conclusioni per PEDULLI EMANUELA:

«in via preliminare: - disporre la rimessione in istruttoria del presente contenzioso, ammettendo le istanze formalizzate nella seconda memoria ex art. 183 cpc agli atti e che qui si intendono integralmente richiamate, con particolare riguardo alla richiesta CTU e alla istanze di esibizione e acquisizione rivolte all'istituto di credito nonché allo Studio Consulteam Srl; nel merito: - accertare e dichiarare per tutte le ragioni esposte in atti, che il sig. Nivardo Panzavolta ha indebitamente ed illegittimamente provveduto all'estinzione della complessiva posizione debitoria in essere in capo alla "Ristorante Pagadebit di Antonella Venturi & C. S.n.c." nei confronti del Credito Cooperativo Romagnolo – Bcc di Cesena e Gatteo S.C., già Banca di Cesena-Credito Cooperativo di Cesena e Ronta Srl e, conseguentemente, dichiarare inammissibile e/o inefficace e/o infondata in fatto e in diritto, nonché inopponibile anche solo parzialmente, la pretesa di pagamento dallo stesso azionata per tutte le eccezioni e i motivi dedotti e, comunque, non dovuta la somma di cui al decreto ingiuntivo n. 836/2016 emesso dal Tribunale di Forlì in data 17.05.2016, revocando e/o dichiarando nullo e di nessun effetto il titolo in questione, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di procedura della fase monitoria; - rigettare la domanda riconvenzionale promossa dal Panzavolta per la somma di €. 36.751,57 in quanto infondata in fatto e in diritto, comunque inammissibile e non provata per tutte le ragioni dedotte in atti; in ogni caso, nella denegata ipotesi di parziale accoglimento delle pretese ex adverso formulate, -accertare e dichiarare in ordine alle stesse l'obbligo di preventiva escussione e manleva della Ristorante Pagadebit di Antonella Venturi & C. S.n.c. in favore della socia Pedulli, previa compensazione delle somme incassate o illegittimamente e indebitamente impiegate dal Panzavolta ai danni della terza chiamata nell'arco di ciascun esercizio; - accertare l'attuale sussistenza di crediti in capo alla società terza chiamata e conseguentemente, dichiarare la



compensazione, anche parziale, tra le pretese avanzate in questa sede dal sig. Panzavolta e gli attivi in essere in favore della società Pagadebit di Antonella Venturi & C. S.n.c., con obbligo per quest'ultima di manlevare e tenere indenne la sig.ra Pedulli rispetto a detti importi; - accertare e dichiarare, l'inefficacia e l'inopponibilità in capo alla sig.ra Emanuela Pedulli di tutti i pagamenti, prelievi, addebiti e disposizioni finanziarie comunque attuate in violazione dell'art. 4 dell'atto costitutivo della "Ristorante Pagadebit di Antonella Venturi & C. S.n.c." da parte degli altri due soci e, conseguentemente, dichiarare non dovuti da parte della stessa, pro quota, tali importi, scomputandoli dalle pretese a qualunque titolo azionate in questa sede; - accertare e dichiarare, che il sig. Nivardo Panzavolta ha indebitamente, ingiustificatamente ed illegittimamente disposto della somma di proprietà della "Ristorante Pagadebit di Antonella Venturi & C. S.n.c." pari ad €. 22.450,00, o di quella diversa somma, maggiore o minore che dovesse risultare all'esito del presente procedimento, prelevando e/o addebitando detti importi sul conto corrente bancario intestato alla società terza chiamata, o comunque trattenendo dette sostanze dal patrimonio societario per utilizzarle a fini estranei da quelli sociali e, conseguentemente, compensare l'importo di cui sopra con le somme azionate in questa sede dal sig. Panzavolta, condannando quest'ultimo alla restituzione in favore della società "Ristorante Pagadebit di Antonella Venturi & C. S.n.c." delle maggiori e residue somme che dovessero risultare indebitamente ed illegittimamente prelevate o addebitate sul conto corrente intestato a quest'ultima o, comunque, dallo stesso trattenute, oltre interessi e rivalutazione dalla data dei singoli prelievi e/o addebiti o trattenute, all'effettiva restituzione; - in via riconvenzionale : accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Pedulli Emanuela alla corresponsione dell'importo di €. 15.000,00 sulla scorta della pattuizione sottoscritta tra le parti in data 09.11.2012, il cui contenuto e autenticità non sono stati contestati dal sig. Panzavolta, nonché sulla scorta dell'attività lavorativa prestata dalla sig.ra Pedulli nel periodo compreso tra il 09.11.2012 e il 04.05.2014 e, conseguentemente, condannare il sig. Panzavolta Nivardo o, in subordine, la società convenuta terza chiamata a corrispondere in favore dell'opponente il suddetto importo, o quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito del presente contenzioso, oltre interessi e rivalutazioni dalle singole scadenze al saldo effettivo, eventualmente ponendo in compensazione tali somme con quelle che venissero riconosciute come dovute dalla sig.ra Pedulli in favore del convenuto. Con vittoria di spese e compensi di ciascuna fase giudiziale, oltre IVA, CPA ed accessori di legge».

Conclusioni per PANZAVOLTA NIVARDO:

«IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO - ACCERTARE e DICHIARARE la sussistenza e l'applicabilità della clausola arbitrale di cui all'art. 16 dell'atto costitutivo della società Ristorante Pagadebit di Antonella Venturi e C. s.n.c. e, per l'effetto, dichiarare inammissibili, improponibili e/o improcedibili tutte le domande ex adverso formulate in via preliminare ed in via riconvenzionale, dovendo le stesse essere oggetto di procedimento arbitrale. IN VIA PRELIMINARE - CONCEDERE la provvisoria esecutorietà, ex art. 648 c.p.c., al decreto ingiuntivo n. 836/2016 del 17.05.2016, opposto nel presente procedimento, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta, né di facile e pronta soluzione, né ravvisandosi i gravi motivi richiesti dalla legge. NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE - RIGETTARE in toto le domande formulate da parte attrice opponente, in quanto destituite di ogni fondamento, tanto in fatto quanto in diritto; - ACCERTARE il credito vantato da parte convenuta opposta e conseguentemente CONDANNARE la Sig.ra Pedulli Emanuela al pagamento in favore del Sig. Panzavolta Nivardo della somma di cui al D.I. opposto che va confermato, ovvero €.36.751,57 oltre alle spese ivi liquidate ed interessi per la causale di cui al ricorso monitorio; - per l'effetto, CONFERMARE il D.I. n. 836/2016 del 17.05.2016 emesso dal Tribunale di Forlì, oggetto del procedimento di opposizione de quo, condannando parte avversa al pagamento della sorte dello stesso e delle spese legali ivi liquidate; - Con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari del presente procedimento di opposizione, oltre al rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge ed ogni successiva occorrenda. IN VIA SUBORDINATA - Nella denegata ipotesi in cui l'opposizione di parte avversa fosse parzialmente accolta ed il D.I. opposto non fosse in questa sede confermato, si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, previo accertamento del diritto di credito dell'odierno convenuto opposto, voglia condannare la Sig.ra Pedulli Emanuela a corrispondere al Sig. Panzavolta Nivardo la diversa, maggiore o minore, somma che emergerà come dovuta all'esito del giudizio; - In ogni caso, con vittoria di spese di lite,



diritti ed onorari del presente procedimento di opposizione, oltre al rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge ed ogni successiva occorrenda. IN VIA RICONVENZIONALE - ACCERTARE e DICHIARARE che il Sig. Panzavolta Nivardo ha eseguito in favore della società Ristorante Pagadebit di Venturi Antonella e C. s.n.c. conferimenti soci e pagato spese di gestione e locazioni/affitto della stessa per la complessiva somma di € 106.989,48 o la diversa, maggiore o minore, somma che emergerà come dovuta all'esito del giudizio; - Conseguentemente, CONDANNARE la Sig.ra Pedulli Emanuela a corrispondere al Sig. Panzavolta Nivardo la quota di propria spettanza per la restituzione del citato conferimento soci per la somma di € 36.751,57 o la diversa, maggiore o minore, somma che emergerà come dovuta all'esito del giudizio».

-ooOoo-

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Le posizioni delle parti.

1.1 Con atto di citazione, Pedulli Emanuela ha opposto il decreto ingiuntivo n. 836/16 del 17.05.2016, a mezzo del quale Panzavolta Nivardo le aveva ingiunto il pagamento di € 36.751,57, a titolo di regresso per la quota pari ad un terzo poiché quest'ultimo, quale cofideiussore, aveva estinto integralmente il debito (€ 110.254,71) facente capo alla debitrice principale Ristorante Pagadebit di Antonella Venturi & C. s.n.c.

1.2 Nel ricorso innanzi al giudice della fase monitoria, l'ingiungente aveva dedotto:

- a) che, in data 26.02.2013, unitamente a Pedulli Emanuela e Venturi Antonella, si erano costituiti fideiussori fino alla concorrenza di 197 mila euro a garanzia del pagamento dei debiti assunti dalla società di cui erano soci (all. 1 in fasc. monitorio);
- b) che aveva versato alla Banca di Cesena € 28.543,18 per l'estinzione del mutuo n. M01/449910547 (all. 5) ed € 64.611,53 per il mutuo n. M01/449909995 (all. 6), nonché € 17.100,00 per chiudere il contratto di apertura di conto corrente passato a sofferenza (all. 7).

1.3 Nell'opporsi all'ingiunzione, Pedulli Emanuela ha eccepito che l'istituto di credito non aveva mai richiesto per iscritto il pagamento nei confronti di alcuno dei tre fideiussori e che non era stata interpellata dal Panzavolta riguardo l'esecuzione di detti versamenti, i quali avrebbero non solo coperto debiti non ancora scaduti ma avrebbero così pregiudicato il di lei diritto di proporre le eventuali eccezioni al creditore.

1.4 In via riconvenzionale, l'opponente ha chiesto il pagamento di € 15.000,00, quale compenso mai corrispostole per il periodo dal novembre 2012 al maggio 2014, nonché la restituzione della quota parte di € 6.950,00 che, a suo dire, Panzavolta avrebbe indebitamente prelevato dal conto corrente intestato alla società. Contestualmente alla formulazione di tale domanda, la difesa della Pedulli ha chiesto ed ottenuto la chiamata in causa della società Pagadebit.

1.5 Ai fini della conferma del decreto opposto, Panzavolta Nivardo ha, in via pregiudiziale, eccepito l'improcedibilità della domanda stante la pattuizione di una clausola compromissoria nell'atto costitutivo della società; nel merito, che la società debitrice era decaduta dal beneficio del termine e tutti i fideiussori erano stati contattati dal direttore dell'istituto prima di avviare le azioni di recupero del credito.

1.6 Inoltre, l'opposto ha replicato evidenziando:

- c) quanto al compenso della Pedulli, che, ancorché in ipotesi fossero fondate tali pretese, ad esse avrebbe dovuto farvi fronte la società e, se questa non fosse stata in



- grado - come in effetti risultava dall'incapienza del patrimonio -, allora ciascun socio avrebbe dovuto sopportare la quota di sua spettanza, inclusa la stessa Pedulli;
- d) quanto all'importo oggetto della restituzione, che le somme erano state destinate a finalità sociali;
 - e) infine, che lo stesso aveva conferito beni immateriali per complessivi € 106.989,48, chiedendone la restituzione.

2. La sentenza non definitiva n. 474/18 e la conferma del decreto opposto.

2.1 Con sentenza non definitiva n. 474/18 del 22.03.2018, il Tribunale di Forlì ha respinto sia l'eccezione di incompetenza proposta dalla difesa dell'opposto circa la devoluzione ad arbitri della controversia, sia quella d'inammissibilità dell'opponente relativa alla *reconventio reconventionis* avanzata dall'opposto.

2.2 Una volta rimessa sul ruolo, la causa è stata istruita per mezzo di prove orali e all'udienza dell'1.07.2020 è stata introitata per la decisione, previa concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.

2.3 Così delineato il *thema decidendum*, preme rilevare che la difesa dell'opponente ha introdotto temi nuovi ed allegato ulteriore documentazione dopo le note preclusioni di cui all'art. 183, 6° co., c.p.c. e senza alcuna autorizzazione giudiziale, con la conseguenza che i documenti depositati a partire dall'allegato n. 37 (riferito al deposito denominato «*preverbale*» del 24.06.2020) non integrano il materiale probatorio validamente formatosi fino alle due udienze istruttorie, ossia la prima del 20.11.2019 e la seconda del 15.01.2020.

2.4 Tutto ciò chiarito, l'opposizione non merita accoglimento ed ugualmente le riconvenzionali di entrambe le parti, sicché va statuito esclusivamente confermando il decreto ingiuntivo opposto.

2.5 In via pregiudiziale, appare utile ricordare alle parti che, sulla questione in rito relativa alla devoluzione ad arbitri della controversia, ivi inclusi i capi delle riconvenzionali, è intervenuta la pronuncia non definitiva n. 474/18 che ha statuito nel senso che la clausola compromissoria - la cui attuazione è stata ritenuta come rinunciata dalle parti per effetto sia della richiesta in sede monitoria sia della tacita accettazione da parte dell'opponente -, riguardasse non solo i rapporti sociali in senso stretto, ma anche qualsivoglia controversia comunque connessa o collegata a detti rapporti (v. pag. 7, sent. cit.).

Allo stato, dunque, l'adito Tribunale resta competente a risolvere l'intera vertenza.

2.6 Esaminando il merito dell'ingiunzione, è necessario vagliare la fondatezza delle doglianze dell'opponente che ha sostanzialmente rimproverato al co-fideiussore di avere estinto anticipatamente il debito, senza avere atteso prima l'intimazione scritta della banca e senza avere informato gli altri soci-fideiussori.

2.7 Riguardo tali due aspetti, l'opposto ha provato sia la sussistenza di una pluralità di garanti - in particolare, nelle persone di Pedulli Emanuela, Panzavolta Nivardo e Venturi Antonella -, che avevano rilasciato fideiussione con il medesimo atto ed in favore dello stesso soggetto garantito (Ristorante Pagadebit di Antonella Venturi & C. s.n.c.), sia l'effettivo versamento dei tre importi di cui si componeva la complessiva esposizione della debitrice principale (allegati 1- 9, in fasc. monitorio).

2.8 Ciò provato a livello documentale, si può allora senz'altro riconoscere il vincolo di solidarietà tra i tre fideiussori e la consapevolezza, in capo a Pedulli Emanuela, dell'esistenza della garanzia, con ciò sussistendo le condizioni per l'esperimento dell'azione



di regresso ai sensi dell'art. 1954, c.c.: *«Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione».*

La circostanza che il co-fideiussore non abbia atteso l'intimazione scritta da parte dell'istituto non elide il suo diritto di agire in regresso, né l'opponente ha chiarito quali eccezioni e/o contestazioni avrebbe avanzato, e soprattutto se avessero paralizzato la pretesa del creditore, anche solo parzialmente.

2.9 Diversamente da quanto opinato dalla difesa dell'opponente circa la necessità di fruire di dilazioni e/o rateazioni, siffatta richiesta, se fosse stata accolta dalla banca, avrebbe incrementato l'entità del debito garantito con ulteriori interessi e spese, sicché l'impegno economico cui avrebbero dovuto far fronte i tre fideiussori sarebbe stato di gran lunga superiore, essendoci una loro esposizione fino a 197 mila euro.

2.10 Al contrario, del comportamento tenuto dal Panzavolta, volto a recare vantaggio anche alla posizione degli altri garanti, non ci si può certo dolere.

Sono ugualmente ininfluenti le deduzioni relative ad un operato non trasparente tenuto dal direttore della filiale, tale Zignani Moreno.

Quest'ultimo è stato sentito come teste ed ha dichiarato: *«dal gennaio 2015 a gennaio 2016, ho ricoperto il ruolo di direttore della filiale della Banca di Cesena di Cesenatico. Pagadebit aveva due mutui e un affidamento per cassa appoggiato sul conto corrente con fido di 15.000 euro. Premetto che non si erano verificati fatti particolarmente gravi perché dei due mutui solo per una rata c'era stata la mora e per il conto vi erano stati piccoli sconfinamenti. Tuttavia, avendo Pagadebit un'esposizione complessiva di oltre centomila euro, ero preoccupato in quanto il conto presentava scarsa movimentazione e inoltre sentivo in dire in Cesenatico che il ristorante "non girava". Premetto inoltre che quando c'erano stati questi piccoli problemi io e i miei collaboratori avevamo chiamato il ristorante e lì ci veniva ogni volta fatto riferimento a Panzavolta come lui che se ne sarebbe occupato. Il 5 ad aprile 2015 ricevemmo la notizia del pignoramento nei confronti della società e perciò chiamai il Panzavolta. Preciso che questi era stato il sindaco di Cesenatico e quindi gli dissi, volendo usare delle attenzioni con lui, se era il caso che noi procedessimo come sempre avviene in questi casi con solleciti di rientro pena la messa in mora e quant'altro. Lui si prese qualche giorno e poi mi richiamò dicendomi che aveva un immobile e chiedendomi cosa si poteva fare. E da lì partì il discorso. Con gli altri soci non parlai. Tra l'altro la Pedulli l'ho conosciuta oggi. Per me inoltre era chiaro che era più possibile arrivare ad una soluzione con chi aveva la proprietà di un immobile; gli altri soci non mi pare che avessero immobili. Confermo che col pagamento di euro 110.254,71 il Panzavolta estinse le posizioni debitorie dei mutui e dell'affidamento. Il risultato fu ottenuto concedendo al Panzavolta un mutuo ipotecario, tra l'altro di secondo grado, condizionato all'estinzione di questi debiti».*

Il fatto che l'istituto avesse individuato il proprio interlocutore nel soggetto che maggiormente offrisse garanzie di solvibilità, senza dare corso ad un recupero coattivo, non è una colpa addebitabile al Panzavolta, né ciò ha influito, in senso peggiorativo, sulla posizione della Pedulli.

Peraltro, dal tenore delle dichiarazioni testimoniali di tutti i soggetti escussi nel corso dell'istruttoria, risulta chiaramente che la Pedulli si disinteressasse del profilo finanziario della società e si occupasse esclusivamente della gestione del personale e dell'attività di ristorazione (testi Casanova Donatella, Ceccarelli Fabrizio, Fontana Federica, Sanzani Ruggero, Iarussi Paola).



2.11 L'opponente deve, pertanto, corrispondere la porzione di sua spettanza nella misura già indicata nel titolo esecutivo (€ 36.751,57, d.i. n. 836/16), maggiorata degli interessi legali dalla data di deposito del ricorso (30.04.16) fino a completo soddisfo.

3. La domanda riconvenzionale e la *reconventio reconventionis*.

3.1 A questo punto, possono essere esaminate congiuntamente le riconvenzionali, una proposta dall'opponente e l'altra dall'opposto.

Entrambe sono carenti di adeguato supporto probatorio.

3.2 La richiesta della Pedulli di ottenere l'importo di 15 mila euro per compenso non versatole va disattesa poiché se, da un lato, il suo diritto a percepire 1.500,00 euro al mese discende dalla scrittura privata del 9.11.2012, dall'altro, la controparte ha documentato di avere emesso assegni per oltre 106 mila euro per far fronte alle spese della società, in cui va senz'altro incluso il compenso del socio-dipendente.

3.3 Non sono ugualmente decisivi i prelevamenti in contanti allo sportello da parte del Panzavolta, oltre al fatto che, come già segnalato, i documenti corrispondenti sono stati inseriti nel fascicolo telematico dopo la scadenza dei termini per compiere l'attività istruttoria (art. 183, 6° co., n. 2, c.p.c.), con la conseguenza che l'incasso indebito di somme è circostanza rimasta genericamente enunciata.

3.4 Per le medesime ragioni, è da disattendere la richiesta dell'opposto di ottenere l'ammontare pari ai versamenti dallo stesso conferiti nella società.

Oltre all'impossibilità di effettuare una minima operazione di imputazione dei relativi pagamenti, nessuno dei testimoni escussi è stato in grado di fornire risposte esaustive sulla summenzionata circostanza.

In conclusione, il caso va risolto confermando l'ingiunzione all'epoca emessa e disattendendo ogni ulteriore richiesta patrimoniale che le parti hanno formulato, una nei confronti dell'altra.

4. Le spese di lite.

Le spese di lite vanno compensate per due terzi tenuto conto del rigetto delle riconvenzionali e condannando parte opponente a rifondere alla controparte il residuo, stante comunque la conferma dell'ingiunzione.

Il compenso viene determinato ai medi di tariffa e per tutte le fasi giudiziali.

Nessuna statuizione va resa nei confronti della terza chiamata già dichiarata contumace.

p.q.m.

definitivamente pronunciando sul proc. n. 3015 dell'anno 2016, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:

- 1) **rigetta** l'opposizione e, per l'effetto, **conferma** il decreto ingiuntivo n. 836/16 del 17.05.2016;
- 2) **rigetta** le domande riconvenzionali;
- 3) **compensa** per due terzi le spese di lite condannando PEDULLI EMANUELA a rifondere, in favore di PANZAVOLTA NIVARDO, le spese di lite che quantifica in € 2.418,00, oltre spese a *forfait* al 15%, cassa avvocati ed iva come per legge;



- 4) **dispone** infine che, ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n.196/03, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.

Forlì, 03/11/2020.

Il Giudice

dott. Emanuele Picci

